

IMPOSTE E TASSEdi **ALBERTO DI VITA****Un, due, ter Bonus Energia**

Si allunga la serie dei bonus energia. Il D.L. 144/2022 concede alle imprese un contributo del 40% sui costi di ottobre e novembre, sempre a condizione che ci siano stati dei rincari nel 3° trimestre 2022.

Dopo i decreti 4/2022, 17/2022, 21/2022, 115/2022, è ora il decreto 144/2022 (Aiuti-ter) a compensare le imprese per i maggiori costi energetici. Anche il **Decreto Aiuti-ter**, come i precedenti, interviene a favore delle imprese energivore e non. Limitandoci alle **imprese non energivore**, gli interventi del D.L. 144/2022 assicurano un credito d'imposta pari al 30% della componente energetica utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022 dalle imprese dotate di contatori con potenza disponibile pari ad almeno a 4,5 KWh.

Rispetto alle precedenti agevolazioni, va subito notato che la misura del credito di imposta si è incrementata e la soglia di accesso legata alla potenza installata si è ridotta. A questo proposito l'Agenzia ha chiarito che l'impresa beneficia del contributo purché almeno un punto abbia potenza almeno pari a quanto indicato nel decreto *pro tempore* vigente.

La condizione per l'accesso al beneficio è che i costi medi per KWh della componente energia elettrica abbiano subito un **incremento superiore al 30%** nel confronto fra il 3° trimestre 2022 e il 3° trimestre 2019.

In maniera sostanzialmente analoga, il D.L. 144/2022 ha introdotto un ulteriore bonus per i consumi di **gas naturale**, anche a favore delle imprese non gasivore, pari al 40% della spesa sostenuta per i consumi di gas nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici qualora il prezzo di riferimento del gas calcolato come media riferita al 3° trimestre 2022 si sia incrementata di almeno il 30% rispetto al medesimo prezzo medio del 3° trimestre 2019.

Il D.L. 144/2022 riproduce a carico dei **fornitori di energia e di gas naturale** gli stessi obblighi previsti dal D.L. 115/2022. Il fornitore dovrà comunicare al proprio cliente, dietro esplicita richiesta di quest'ultimo, il calcolo dell'incremento di costo e l'importo del credito di imposta spettante per i mesi ottobre e novembre 2022.

Tale comunicazione potrà essere richiesta, per evidenti ragioni, solo quando il fornitore è rimasto il medesimo tra il 3° trimestre 2019 e il 3° trimestre 2022, altrimenti l'impresa dovrà elaborare autonomamente i conteggi.

Il termine a disposizione del fornitore è di 60 giorni dal termine del periodo agevolato, quindi con scadenza entro fine gennaio. Anche l'utilizzo del bonus, esclusivamente in compensazione, ha una scadenza che è fissata al **31.03.2023**. Il credito di imposta può, però, essere ceduto anche a soggetti finanziari, purché in unica soluzione. I crediti ceduti sono soggetti al **visto di conformità** e devono essere utilizzati dal cessionario entro la medesima data del 31.03.2023.

Quanto alle condizioni di accesso, l'Agenzia ha riconosciuto il diritto al contributo alle **imprese di nuova costituzione** in quanto il prezzo medio dell'energia (PUN) è sicuramente salito di oltre il 30% rispetto al 2019. Per le altre imprese, invece, occorre valutare se esisteva un contratto a prezzo fisso che ha consentito all'impresa di tutelarsi in altro modo.

Ricordiamo, infine, che i bonus energetici sono esenti da imposizione.